



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

*Regolamento relativo all' imposta comunale sulla
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.

n. 3 del 22 gennaio 1996

CAPO I

disposizioni generali.

Art. 1	<i>Ambito e scopo del regolamento.</i>	pagina 1
Art. 2	<i>Classificazione del Comune.</i>	pagina 1
Art. 3	<i>Gestione del servizio.</i>	pagina 1
Art. 4	<i>Disciplina del servizio in concessione.</i>	pagina 1
Art. 5	<i>Durata della concessione.</i>	pagina 2
Art. 6	<i>Corrispettivo del servizio.</i>	pagina 2
Art. 7	<i>Funzionario responsabile.</i>	pagina 2
Art. 8	<i>Tariffe e maggiorazioni.</i>	pagina 3
Art. 9	<i>Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento</i>	pagina 3
Art. 10	<i>Controlli</i>	pagina 3

CAPO II

Impianti per la pubblicità e per le affissioni.

Art. 11	<i>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.</i>	pagina 4
Art. 12	<i>Ripartizione degli impianti.</i>	pagina 5
Art. 13	<i>Piano generale degli impianti.</i>	pagina 5
Art. 14	<i>Impianti per affissione diretta.</i>	pagina 5
Art. 15	<i>Autorizzazione.</i>	pagina 5
Art. 16	<i>Anticipata rimozione e spostamento.</i>	pagina 5
Art. 17	<i>Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.</i>	pagina 6
Art. 18	<i>Materiale pubblicitario abusivo.</i>	pagina 6
Art. 19	<i>Pubblicità effettuata in spazi ed aree comunali.</i>	pagina 6

CAPO III

Imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 20	<i>Presupposto dell' imposta.</i>	pagina 8
Art. 21	<i>Modalità di applicazione dell' imposta.</i>	pagina 8
Art. 22	<i>Soggetto Passivo.</i>	pagina 9
Art. 23	<i>Disposizioni di carattere generale e autorizzazioni.</i>	pagina 9
Art. 24	<i>Dichiarazione.</i>	pagina 9
Art. 25	<i>Pagamento dell' imposta e rimborso.</i>	pagina 10
Art. 26	<i>Pubblicità ordinaria.</i>	pagina 10
Art. 27	<i>Pubblicità effettuata con veicoli.</i>	pagina 10
Art. 28	<i>Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.</i>	pagina 11
Art. 29	<i>Pubblicità varia.</i>	pagina 11
Art. 30	<i>Riduzione dell' imposta.</i>	pagina 11
Art. 31	<i>Esenzione dall' imposta.</i>	pagina 12

CAPO IV

Servizio sulle pubbliche affissioni e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 32	<i>Servizio delle pubbliche affissioni: finalità del servizio.</i>	pagina 13
Art. 33	<i>Criteri e modalità per l' espletamento del servizio.</i>	pagina 13
Art. 34	<i>Maggiorazione del diritto.</i>	pagina 14
Art. 35	<i>Pagamento del diritto.</i>	pagina 14
Art. 36	<i>Riduzione del diritto.</i>	pagina 14
Art. 37	<i>Esenzione dal diritto.</i>	pagina 14

CAPO V

Gestione contabile.

Art. 38	<i>Gestione contabile.</i>	pagina 16
Art. 39	<i>Istituzione della documentazione.</i>	pagina 16
Art. 40	<i>Conservazione degli atti.</i>	pagina 17
Art. 41	<i>Termine per gli adempimenti.</i>	pagina 17
Art. 42	<i>Conservazione dei documenti.</i>	pagina 17

CAPO VI

Disposizioni comuni.

Art. 43	<i>Rimborsi.</i>	pagina 18
Art. 44	<i>Sanzioni tributarie ed interessi.</i>	pagina 18
Art. 45	<i>Sanzioni amministrative.</i>	pagina 18
Art. 46	<i>Privilegi.</i>	pagina 18
Art. 47	<i>Obbligo degli uffici comunali.</i>	pagina 18
Art. 48	<i>Pubblicità e variazione del regolamento.</i>	pagina 18
Art. 49	<i>Norme finali.</i>	pagina 19
Art. 50	<i>Entrata in vigore.</i>	pagina 19

CAPO I
Disposizioni generali.

Art. 1

Ambito e scopo del regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo richiamato.

Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2

Classificazione del Comune.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Curtarolo appartiene alla classe V avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1993 pari a 6037 unità, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, il Consiglio Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 3

Gestione del servizio.

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 507/93, come segue:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge n° 142 dell' 8 giugno 1990;
- c) in concessione ai soggetti iscritti nell'albo dei concessionari previsto dall'art. 32 e 33 del D. Lgs. 507/93.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione entro trenta giorni dalla scadenza dei punti b) e c) di cui al precedente comma.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in concessione, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 507/93 e del presente regolamento alle quali il concessionario è tenuto ad una scrupolosa osservanza.

Il concessionario subentra quindi al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, che dovrà essere in numero consono per una gestione ottimale del servizio. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4

Disciplina del servizio in concessione.

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D. Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Da parte del concessionario è vietato l'appalto ed il subappalto del servizio. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n° 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione, applicando una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro trenta giorni dall'avvenuta esecuzione.

Per ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910.

Art. 5

Durata della concessione.

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può avere durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tale fine il concessionario deve presentare apposita istanza sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 6

Corrispettivo del servizio.

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per il Comune di Curtarolo, appartenente alla classe V, il servizio può essere affidato dietro corresponsione di un canone fisso da versare al Comune.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il mancato o ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 % semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 %, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o al minore ammontare delle riscossioni.

Art. 7

Funzionario responsabile.

Nel caso di gestione diretta del servizio, l'attività gestionale dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è demandata all'Ufficio Tributi, struttura facente parte del settore economico-finanziario del Comune.

La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ogni anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio;

c) le indicazioni che supportino una eventuale scelta di una delle forme di cui alle lettere b) o c) del precedente art. 3.

Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua su apposito registro contenente tutti gli estremi necessari all'identificazione nonché gli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi, spettano al concessionario.

Art. 8

Tariffe e maggiorazioni.

Le tariffe dell'imposta, del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 7 del D. Lgs. 507/93, le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 9

Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento.

La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al Protocollo Generale del Comune.

Il comma precedente si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

Art. 10

Controlli.

In caso di gestione diretta, il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti, di cui al precedente comma 1, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre devono segnalare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai competenti uffici Tributi e Polizia Municipale.

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

CAPO II
Impianti per la pubblicità e per le affissioni.

Art. 11

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 507/93, in :

- 1) pubblicità ordinaria;
- 2) pubblicità effettuata con veicoli;
- 3) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- 4) pubblicità varia.

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1,3,5,6,7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92, intendendosi compresi negli altri "mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinate dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso :

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 - 59 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria all'uopo stabilita.

E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

La pubblicità varia comprende :

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definite "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche veicolare, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 6000 unità registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 72 (mq. 12 per ogni 1000 abitanti) pari a circa 103 fogli formato cm 70x100.

La superficie minima indicata al comma precedente deve essere annualmente adeguata entro il 31 ottobre, in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità.

Art. 12

Ripartizione degli impianti.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 60% alle affissioni di natura commerciale, per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica, ed in fine per il 10% a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette.

L'Amministrazione Comunale, previa determinazione delle tipologie, delle quantità e dei luoghi di collocazione, può autorizzare l'installazione di impianti per le affissioni dirette, prive di rilevanza economica, da parte di associazioni senza scopo di lucro, iscritte nell'apposito registro comunale e operanti nel territorio del Comune.

Art. 13

Piano generale degli impianti.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

Alla formazione del piano provvederà l'Ufficio Tecnico comunale di concerto con i funzionari responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici e della Polizia Municipale. Se il servizio è affidato in concessione farà parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro venti giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, provvederà all'approvazione del piano in via definitiva.

Art. 14

Impianti per affissione diretta.

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 11, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 13 comma 2, il Consiglio Comunale può decidere di concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

Art. 15

Autorizzazione.

L'effettuazione della pubblicità che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento comunale indicate nell'art. 23 del presente regolamento, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Art. 16

Anticipata rimozione e spostamento.

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Nel caso che lo spostamento o rimozione riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso, entro trenta giorni dalla data di rimozione o spostamento, del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 18 del presente regolamento, nonché le sanzioni previste dai successivi artt. 39 e 40 del presente regolamento.

Nessun rimborso è dovuto nel caso di installazione, rimozione o spostamento dovuto alla mancata osservanza di quanto previsto dal regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Art. 17

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto anche per il fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

Il pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.

Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del Sindaco, dispone in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 18

Materiale pubblicitario abusivo.

Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell'imposta e del diritto, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sia per sistemazione ed ubicazione al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 24.

Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dalla diffida da parte dell'Ente. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai soggetti passivi e in solido alle persone incaricate della affissione, qualora si tratti di soggetti diversi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

Art. 19

Pubblicità effettuata in spazi ed aree comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione, nonché la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee alle società sportive che li utilizzino, previa presentazione di regolare e documentata domanda.

Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Questi spazi, che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 11, comma 7 del presente regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III
Imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 20

Presupposto dell' imposta.

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 507/93.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Si considerano luoghi aperti al pubblico i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata una attività.

Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 507/93, s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

I messaggi diffusi di carattere esclusivamente ideologico da parte di individui o di gruppi sociali e politici per la loro natura non sono soggetti ad alcuna imposta

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.

Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 507/93 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.

Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 22

Soggetto passivo.

L'individuazione del soggetto passivo è dettata in particolare dall'art. 6 del D. Lgs. 507/93.

Il soggetto passivo è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Art. 23

Disposizioni di carattere generale e autorizzazione.

Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente o temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel presente regolamento. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di motivato diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma di "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro sessanta giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni sempre dalla data della notifica.

Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per se sole i termini di efficacia del provvedimento.

Il termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti, tramite raccomandata R.R., i richiedenti a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro trenta giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata, dandone comunque comunicazione per iscritto al richiedente.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.

Non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 24:

- a) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- b) la distribuzione di volantini;
- c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un terzo di metro quadro;
- d) la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 24

Dichiarazione.

I soggetti passivi di cui all'art. 22, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 23, prima di iniziare la pubblicità, sono tenuti a presentare, almeno trenta giorni prima, al Comune idonea dichiarazione, redatta su apposito modulo, con le modalità previste dall'art. 8 del D. Lgs. 507/93, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi base per l'imposizione e cioè oltre alle generalità del soggetto passivo : il tipo e

le caratteristiche complete dei mezzi pubblicitari, nonché le diciture, l'ubicazione, le dimensioni e la durata dell'esposizione.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.

Tale dichiarazione è esente dall'imposta sul bollo (tabella B, art. 5 del D. P. R. 26/10/1972 n° 642, modificata dal D.P.R. del 30/12/1982 n° 955).

Art. 25

Pagamento dell'imposta e rimborso.

Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilita dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

In particolare il pagamento dell'imposta sulla pubblicità dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 507/93 a mezzo conto corrente postale utilizzando un modello conforme a quello autorizzato con decreto Ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'art. 24 del presente regolamento comunale.

Nel caso di cessazione dell'esposizione su domanda dell'interessato, non si provvede ad alcun rimborso.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'importo può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 26

Pubblicità ordinaria.

Per pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto negli articoli del presente regolamento, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per le superfici di cui ai commi precedenti che abbiano una misura compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%. Per le superfici aventi valore superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 27

Pubblicità effettuata con veicoli.

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 26, comma 1, del presente regolamento. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 26 comma 4 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 del presente articolo, non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati al controllo.

Art. 28

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alle tariffe del presente regolamento.

Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni, in base alla tariffa del presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 2 del presente articolo, abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà della tariffa prevista.

Art. 29

Pubblicità varia.

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 del presente articolo.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe allegate al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 30

Riduzione dell'imposta.

La tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:

- a) per la pubblicità non esclusivamente ideologica effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e

di beneficenza.

Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) del presente articolo, il funzionario responsabile, o il concessionario, dell'imposta potrà richiedere al comitato, associazione, fondazione o altro ente l'esibizione dello statuto o altro documento, comprovante lo scopo sociale.

Art. 31

Esenzioni dall'imposta.

Le esenzioni dall'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del D. Lgs. 507/93. A chiarimento del predetto articolo, non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli Telecom, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, etc .

L'elencazione di cui al comma precedente è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

CAPO IV

Servizio sulle pubbliche affissioni e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 32

Servizio delle pubbliche affissioni: finalità del servizio.

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sportive, sociali, culturali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sportive, sociali, culturali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/93.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che si prefiggono lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune o al concessionario sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 11 del presente regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione dell'affissione diretta nei limiti di cui all'art. 12 del presente regolamento, sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 33

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e contestuale pagamento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni meteorologiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro sessanta giorni.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

A cura dell'ufficio comunale delle Pubbliche Affissioni devono essere esposte all'Albo Pretorio, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 34

Maggiorazione del diritto.

In base all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. 507/93, la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire cinquantamila per ciascuna commissione, è dovuta:

- a) per le affissioni di contenuto commerciale richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi;
- b) per tutte le affissioni (di contenuto commerciale e non) per le ore notturne (dalle 20.00 alle 7.00) oppure nei giorni festivi.
- c) sono esenti dalla maggiorazione tutte le affissioni a carattere necrologico.

Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 35

Pagamento del diritto.

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o concessionario, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativamente ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

In deroga da quanto previsto dal precedente comma, per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Il materiale pubblicitario esposto in difformità alle modalità previste dal presente articolo, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni di cui agli artt.18, 39 e 40 del presente regolamento.

Art. 36

Riduzione del diritto.

La tariffa del servizio per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell' art. 21 del D. Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I requisiti previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati con le modalità previste dall'art. 30 del presente regolamento.

Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi con carattere d'urgenza.

Art. 37

Esenzione dal diritto.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) annunci necrologici.

Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge n° 142, del 8 giugno 1990.

Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO V
Gestione contabile.

Art. 38
Gestione contabile.

La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è rapportata ad anno solare di riferimento.

Le scadenze trimestrali previste dall'art. 26 del D. Lgs. 507/93 sono le seguenti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre; nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione che abbia inizio non coincidente con una delle suddette date, la frazione iniziale si cumula al primo trimestre intero.

Art. 39
Istituzione della documentazione.

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, del D. Lgs. 507/93 e dall'art. 43 del presente regolamento, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario;

c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, ecc.);

d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Segretario Comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Comunale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare qualora il Comune, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 507/93, abbia consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:

- 1) del nominativo del contribuente;
- 2) della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei manifesti);
- 3) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- 4) della firma dell' incaricato della riscossione;

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal Segretario Comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Art. 40

Conservazione degli atti.

Oltre ai documenti previsti dall'art. 39 del presente regolamento, il Comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti :

- a) dichiarazione e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 24 del presente regolamento, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 507/93 e all' art. 25 del presente regolamento, riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 41

Termini per gli adempimenti.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art. 38 del presente regolamento, il concessionario deve compilare - in duplice copia - situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 507/93 e all'art. 6 del presente regolamento, al Comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.

Il Comune o il concessionario deve trasmettere alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale.

Art. 42

Conservazione dei documenti.

La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della Amministrazione Comunale e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune di Curtarolo che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Nel caso di gestione diretta, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

CAPO VI
Disposizioni comuni.

Art. 43

Rimborsi.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D. P. R. n° 642/72) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il Comune o il concessionario provvede al rimborso della somma, maggiorata degli interessi pari al 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 44

Sanzioni tributarie ed interessi.

Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione, nonché per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 507/93.

Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari previsti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora previsti dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 507/93.

Art. 45

Sanzioni amministrative.

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie ed interessi di cui al precedente articolo 39, le violazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D. Lgs. 507/93 con la somma da lire duecentomila a lire due milioni, con la procedura prevista dalla legge n° 689 del 24 novembre 1981.

L'entità della somma prevista dal precedente comma sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza.

Sono inoltre fatte salve ed applicabili le sanzioni previste da particolari leggi e regolamenti in materia.

Art. 46

Privilegi.

Per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 III° comma del Codice Civile.

Art. 47

Obbligo degli uffici comunali.

Gli uffici comunali ed in particolare l'Ufficio Tecnico, Anagrafe, Commercio, Vigilanza ed Assistenza, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

Art. 48

Pubblicità e variazioni del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n° 241, del 7 agosto 1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 49

Norme finali.

Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al servizio affissioni e pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D. Lgs. 507/93.

Art. 50

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 46 della legge n° 142, dell' 8 giugno 1990, va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia in contrasto o incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.